

COMUNE VILLACHIARA
Provincia di Brescia

Via Matteotti, 4 – 25030 VILLACHIARA
Tel. 030.99.47.112 – Fax 030.99.47.312
P. IVA 00584980981 – C.F. 00883000176
e-mail: ufficiotecnico@comune.villachiarabrescia.it
pec: protocollo@pec.comune.villachiarabrescia.it

**ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA
DI COMPETENZA COMUNALE**

L.R. 5 GENNAIO 2000, N 1 – DGR 14 DICEMBRE 2020 N XI – 4037

**AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO
TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE
DEL RETICOLO IDRICO MINORE**

RELAZIONE

Allegato **A.01.**

Adottato dal Consiglio Comunale
con delibera n in data

Publicato all'Albo Pretorio
dal giorno

Parere di competenza Regione Lombardia
Sede Territoriale di Brescia
con atto n in data

Contro deduzioni alle osservazioni
con delibera n in data

Il tecnico estensore

Visto: il Sindaco

il Responsabile del Servizio

Estensore: Dr. Arch. Pietro Corno
Via Giroldi Forcella, 21 – 25026 Pontevedo (BS) – telefono e fax 030.9.307.929

1.00. PREMESSA

Per gli adempimenti previsti dall'allora vigente normativa regionale inerente le competenze e le attività di polizia idraulica sulla rete dei corsi d'acqua superficiali, di cui alla L.R. 5 gennaio 2000, n.1 ed alle D.G.R. 25 gennaio 2002, n 7/7868 e 1 agosto 2003, n 7/13950, il Comune di Villachiara predispose gli elaborati tecnici, previsti dalla predetta normativa, per l'individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale e per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica sullo stesso.

Detti elaborati, denominati "Elaborato tecnico per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore", composti, come prescritto, dalla parte cartografica e dalla parte normativa (Parte prima – Relazione tecnica e Parte seconda – Norme tecniche di Attuazione), furono redatti nel mese di settembre dell'anno 2006 ed acquisirono il parere favorevole della Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia, con parere n 141 del 03 ottobre 2007, trasmesso con nota prot. n AD07.2007.0011656, in data 09 ottobre 2007.

L'iter di approvazione, per l'entrata in vigore delle norme regolanti le attività di polizia idraulica sul reticolo idrico comunale, si concluse con l'approvazione degli elaborati, da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n 16 in data 07 aprile 2008, congiuntamente all'approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, e successiva pubblicazione sul BURL n 21 del 21 maggio 2008.

Nel corso delle attività di applicazione delle norme di polizia idraulica nei procedimenti urbanistici, gli Uffici comunali hanno riscontrato alcune incongruenze nell'attribuzione delle fasce di rispetto idraulico (tavola 3 dell'elaborato tecnico approvato), in relazione a quanto indicato come appartenente al reticolo idrico minore (tavola 2 dell'elaborato tecnico approvato), nel senso che vennero attribuite fasce di rispetto a fossati non appartenenti al reticolo idrico minore.

Inoltre si è riscontrato che la Parte seconda – Norme Tecniche di Attuazione, pur prevedendo una regolamentazione dell'attività di Polizia Idraulica, è priva dei vari articoli, la qual cosa determina difficoltà nel gestire l'istruttoria delle partiche connesse all'attività medesima.

L'Amministrazione comunale ha quindi incaricando il sottoscritto tecnico, di procedere ad una puntuale verifica delle situazioni evidenziate, al fine di proporre quelle modifiche alla parte normativa e cartografica degli elaborati di individuazione del reticolo e delle fasce di rispetto idraulico, per la corretta applicazione delle norme di polizia idraulica, come previsto dalla DGR 14 dicembre 2020, n 9/4037.

Per la revisione delle fasce di rispetto, come per la conferma delle fasce di rispetto esistenti, determinate con dimensione inferiore a quanto stabilito dalla norma generale (caso della roggia Villachiara nel centro edificato), si sono fatti studi di compatibilità idraulica, con tempo di ritorno di 100 anni, così come si sono utilizzati gli studi di compatibilità idraulica, con tempo di ritorno di 100 anni, presentate da privati in occasione di richieste di interventi edilizi per costruzione di manufatti interessanti tali vasi.

A conclusione dell'esame compiuto, si sono ritenute opportune e conformi ai procedimenti ed ai principi generali di redazione delle norme tecniche e di delimitazione delle fasce di rispetto idraulico già seguiti nella redazione della cartografia vigente, le modifiche descritte nel seguito e rappresentate sia nelle tavole allegate, che nel presente elaborato, contenente gli stralci della Parte Cartografica oggetto delle modifiche, nelle due configurazioni: vigente e modificata, poste a confronto.

Le modifiche proposte riguardano:

- La revisione delle fasce di rispetto, con modifica delle Tavole 3 e 4, rispetto a quanto a suo tempo approvato;
- La stesura delle Norme Tecniche di Attuazione, attribuendo un numero di articolo ai vari paragrafi, con alcune precisazioni, in sintonia con quanto indicato nella Relazione a suo tempo approvata, e recepimento della Normativa sovraordinata.

Pertanto dell'Elaborato Tecnico per l'Individuazione del Reticolo Idrico Minore di pertinenza Comunale, restano valide la tavola 1 – Reticolo Idrografico del Territorio Comunale e la tavola 2 – Reticolo Idrico Principale – Reticolo Idrico Minore.

2.00. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per l'aggiornamento

- A) Le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n 523, per i corsi d'acqua ed i canali di proprietà demaniale;
- B) Le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n 368, per i canali e le altre opere di bonifica;
- C) Legge regionale n 1/2000, per le funzioni delegate di polizia idraulica;
- D) DGR 14 dicembre 2020, n XI/4038, per il riordino dei Reticoli Idrici di Regione Lombardia.

Torna utile ricordare che il territorio del Comune di Villachiarà:

- è interessato da un corso d'acqua appartenente al reticolo principale ed in particolare:

numero	Denominazione	Foce	Tratto classificato
BS001	Fiume Oglio	Fiume Po	Tutto il corso

- è compreso nell'ambito del comprensorio n 10 "Consorzio di Bonifica Sinistra Oglio", secondo la perimetrazione segnalata dalla regione Lombardia con DCR 26.03.1986, n IV/213;
- non è interessato ad acque, e quindi canali o rogge, gestite direttamente da consorzi di bonifica (1*);
- è interessato da tre consorzi irrigui, e più precisamente (2*):
 - o il consorzio del Vaso Gambalone;
 - o il consorzio della Roggia Molina – Ramo Villachiarà;
 - o il consorzio delle Acque Basse.

(1*) Si vedano in proposito gli Allegati, alla DGR 18 dicembre 2017, n X/7581,

- A "Individuazione del Reticolo Idrico Principale",
- C e D "Individuazione del Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica",

con le modifiche ed integrazioni apportate dagli allegati alla DGR 14 dicembre 2020, n XI/4037.

(2*) Estratto dalla Parte prima – Relazione Tecnica, di cui all'Elaborato Tecnico per l'Individuazione del Reticolo Idrico Minore vigente.

Consorzi Irrigui

Sul territorio comunale sono operativi alcuni consorzi di utenti per l'uso irriguo delle acque, costituiti in associazioni di natura privatistica e gestiti autonomamente.

La ricerca degli enti operativi sul territorio ha permesso di individuare tre enti irrigui effettivamente operanti nel territorio di Villachiarà: il consorzio del Vaso Gambalone, il consorzio della Roggia Molina, e il consorzio Acque Basse; mentre tuttavia dei primi due è nota la sede ed il nome dei responsabili, l'ultimo appare di incerta costituzione, e la sua manutenzione dovrebbe essere effettuata a cura del consorzio Vaso Gambalone, ma non si hanno conferme certe in merito a questo.

Per richiesta diretta è stato possibile definire che il primo consorzio ha competenza sulle aste fluviali del sistema Conta di Barco, ad il secondo sulle aste fluviali del sistema Villachiarà. Il terzo dovrebbe occuparsi solo della Roggia "Acque Basse"

3.00. IL CONTESTO PER L'AGGIORNAMENTO

Per meglio inquadrare il contesto che ha determinato l'Amministrazione Comunale di Villachiarà ad apportare un aggiornamento all'Elaborato per l'Individuazione del reticolo Idrico Minore vigente, si restituiscono alcuni stralci della Relazione Tecnica sulla base della quale è stato redatto ed approvato il documento medesimo.

3.01. LA PARTE PRIMA – RELAZIONE TECNICA DEL DOCUMENTO VIGENTE

Nel paragrafo **“Metodologia utilizzata”**, a pagina 5 della Relazione Tecnica, viene indicato:
“Non vengono considerati come appartenenti al Reticolo idrico minore le derivazioni agricole.”

Cosa peraltro ribadita alla fine del **punto 2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico, dell'Allegato D – CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE**, della DGR 14 dicembre 2020, n XI/4037, che recita:

“Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D 1775/1933.”

Nel paragrafo **“Determinazione delle fasce di rispetto”**, alle pagine 27 e 28 della Relazione Tecnica, viene scritto:

“In linea generale si è adottata una fascia di ampiezza di 10 metri per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo libero, nei tratti esterni all'edificato, ed una fascia di 4 metri per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo libero all'interno delle aree edificate o di prossima edificazione. Per i tratti intubati o comunque coperti, la fascia di rispetto è stabilita nella misura di un metro per parte rispetto ai limiti esterni dei manufatti, per consentire le operazioni di ispezione e manutenzione di tali tratti.

Nei casi in cui le murature perimetrali degli edifici esistenti costituiscono le sponde dei corsi d'acqua, la fascia è nulla.”

3.02. GLI ELABORATI GRAFICI DEL DOCUMENTO VIGENTE

Nella **Tavola 2 – Reticolo Idrico Principale – Reticolo Idrico Minore**, sono stati individuati i corsi d'acqua da inserire come appartenenti al reticolo idrico minore, escludendo, giustamente, i canali artificiali realizzati da privati, le cosiddette derivazioni agricole.

Tali canali, sulle mappe del cessato catasto sono rappresentati, in alcuni casi, con linea continua all'interno di due linee tratteggiate, ed in altri, o con due linee tratteggiate (quando interni alla stessa proprietà o mappale), oppure con linea continua verso altre proprietà o mappali e linea tratteggiata verso il mappale al quale appartengono, questo a rimarcare e certificare il loro carattere privatistico.

Nelle **Tavola 3 – Fasce di Rispetto e Tavola 4 – Fasce di Rispetto Centri Edificati Villachiarà – Bompensiero – Villabuona**, non sempre viene individuata la fascia di rispetto come indicato nel paragrafo **“Determinazione delle fasce di rispetto”** della Relazione Tecnica; ma soprattutto, vengono attribuite fasce di rispetto alle cosiddette derivazioni agricole, non individuate nella succitata Tavola 2, di individuazione del Reticolo Idrico Minore.

3.03. LA PARTE SECONDA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO VIGENTE

Come già evidenziato in premessa la parte normativa, pur descrittiva e contenente norme per quanto riguarda: i Corsi d'acqua, gli alvei e le difese spondali, le Norme di tutela delle fasce di rispetto, i Canali e reti industriali o irrigue, la Verifica di compatibilità idraulica di nuove opere, gli Scarichi di acque, la Procedura di ottenimento delle concessioni e le Prescrizioni per le aree soggette a tutela di autorità Sovracomunali, non è suddivisa in articoli.

Cosa questa che ha causato non poche difficoltà nell'istruttoria delle pratiche per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, specie nel caso si debba richiedere integrazioni o negare quanto richiesto, per il fatto che la normativa vigente prevede, in caso di diniego, che venga sempre citata la norma, con relativo articolato, con cui quanto richiesto si pone in contrasto.

4.00. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

4.01. PER LA PARTE CARTOGRAFICA


Si provvederà, a seguito di verifica sul campo e di confronto tra quanto indicato nella Tavola 2 dell'Elaborato tecnico approvato, nella Tavola dell'IGM, nelle Tavole della Carta Tecnica Regionale e delle mappe catastali del cessato catasto, allo stralcio delle fasce di rispetto di alcuni canali artificiali, realizzati da privati a scopi irrigui e di proprietà privata, come attestato dalle mappe del cessato Catasto, canali non riportati nelle tavole dell'IGM e della CTR e non individuati nell'elaborato tecnico di individuazione del reticolo idrico minore approvato.

Come si provvederà ad attribuire nuove fasce di rispetto per la casistica di edifici esistenti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, dopo eseguiti i necessari studi idraulici e/o idrogeologici di approfondimento, ed aver utilizzato gli studi presentati da privati, allegati ad istanze di concessione, come in premessa citato.

4.01.1. LE DERIVAZIONI AGRICOLE O CANALI ARTIFICIALI REALIZZATI DA PRIVATI

Di seguito si riporta la situazione desunta dalle mappe del cessato Catasto, dalla quale si rilevano i canali artificiali realizzati da privati, comparata con quanto indicato nella **Tavola 2 – Reticolo Idrico Principale – Reticolo Idrico Minore** e nella **Tavola 3 – Fasce di Rispetto**, dell'elaborato tecnico per l'individuazione del reticolo idrico minore vigente.

Estratto dal Foglio 13 Cessato Catasto



Si noti, a sera del Fenile Garda, il canale con direzione Nord/Est – Sud/Ovest, e gli altri canali indicati.


Tutti sono individuati da linee tratteggiate, ad indicare la proprietà privata degli stessi.

Estratto Tavola 2 – Reticolo Idrico Principale – Reticolo Idrico Minore




Canali non indicati come appartenenti al reticolo idrico minore

Estratto Tavola 3 – Fasce di Rispetto



Fasce di rispetto attribuite a canali privati non individuati nel reticolo idrico minore.

Estratto dal Foglio 13 Cessato Catasto




Si notino come i canali siano qui indicati con linea continua al centro e due linee tratteggiate ad individuare la "dimensione", cosa che riafferma la proprietà privata di tali canali.

Estratto Tavola 2 – Reticolo Idrico Principale – Reticolo Idrico Minore



Canali non indicati come appartenenti al reticolo idrico minore

Estratto Tavola 3 – Fasce di Rispetto



Anche in questo caso, fasce di rispetto attribuite a canali non compresi nel reticolo idrico minore

La stessa situazione si rileva anche per altri canali, o derivazioni agricole, che per la maggior parte si trovano a Sud della Frazione Villagana ed Ovest della Frazione Bompensiero, in area interessata dal "Parco Regionale Oglio Nord".

Per quest'ultimi canali, data la specificità della situazione e la prevalente normativa del Parco, ai sensi del **punto 4.** dell'**art. 1 – Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale**, delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord – approvato con DGR 8 agosto 2005 n 8/548 – che stabilisce la prevalenza della Normativa del Parco sulle norme locali, e dell'**articolo 2 "Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT vigente**, si è preferito lasciare la situazione delle fasce di rispetto inalterata.

4.01.2. LE FASCE DI RISPETTO IN PRESENZA DI EDIFICI ESISTENTI


Come indicato nel precedente paragrafo 3.01. LA PARTE PRIMA – RELAZIONE TECNICA DEL DOCUMENTO VIGENTE, alle pagine 27 e 28 della Relazione Tecnica, per le “Determinazione delle fasce di rispetto”, viene indicato:

“In linea generale si è adottata una fascia di ampiezza di 10 metri per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo libero, nei tratti esterni all’edificato, ed una fascia di 4 metri per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo libero all’interno delle aree edificate o di prossima edificazione. Per i tratti intubati o comunque coperti, la fascia di rispetto è stabilita nella misura di un metro per parte rispetto ai limiti esterni dei manufatti, per consentire le operazioni di ispezione e manutenzione di tali tratti. Nei casi in cui le murature perimetrali degli edifici esistenti costituiscono le sponde dei corsi d’acqua, la fascia è nulla.”

In realtà la cartografia, alla Tavola 3 – Fasce di Rispetto, non individua tali fasce secondo questa casistica, per i fabbricati esistenti, anche quando le murature degli edifici esistenti costituiscono le sponde dei corsi d’acqua, nella maggior parte dei casi, la fascia di rispetto è sempre indicata in m 10,00.

E così anche per alcune delle aree sia già edificate che inserite nello strumento urbanistico vigente come edificabili.

Pertanto si propone di modificare la legenda nel modo sotto indicato




- A) fascia di ampiezza di 10 metri per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo libero, nei tratti esterni all’edificato;
- B) fascia di 4 metri per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo libero all’interno delle aree edificate o di prossima edificazione, ed in presenza di fabbricati esistenti all’esterno dell’edificato;
- C) fascia di rispetto di 1 metro per i tratti intubati o comunque coperti;
- D) nei casi in cui le murature perimetrali degli edifici esistenti costituiscono le sponde dei corsi d’acqua, la fascia è nulla.

In sintonia con quanto indicato nella Relazione a suo tempo approvata e sopra riportato.


4.01.3 LE MODIFICHE PROPOSTE PER LE FASCE DI RISPETTO

1^a modifica

Estratto Tavola 3 – Fasce di Rispetto – Vigente




Estratto Tavola 3 – Fasce di Rispetto – Modificata




2^ modifica

Estratto Tavola 3 – Fasce di Rispetto – Vigente



Estratto Tavola 3 – Fasce di Rispetto – Modificata



Motivazione delle modifiche:

Fasce di rispetto attribuite a canali irrigui non individuati nel reticolo idrico minore approvato.

4.02. PER LA PARTE SECONDA – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Si tratta, non tanto di riscrivere le Norme Tecniche di Attuazione, ma di suddividere le stesse in articoli, in modo che risulti più agevole la consultazione delle norme stesse, sia da parte dei tecnici operanti sul territorio che dell'Ufficio Comunale preposto alla gestione del RIM, e nel contempo dare una base normativa certa agli utenti richiedenti autorizzazioni e/o concessioni.

4.02.1. LA SUDDIVISIONE DELLE NORME IN ARTICOLI

ARTICOLO 1.00.	NORMA GENERALE
1.01	ELABORATO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
1.02	FASCE DI RISPETTO
ARTICOLO 2.00.	CORSI D'ACQUA, ALVEI E DIFESE SPONDALI
2.01.	ATTIVITÀ VIETATE
2.02.	OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 3.00.	NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO
3.01.	ATTIVITÀ VIETATE
3.02.	ATTIVITÀ SOGGETTE A PERMESSO E AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 4.00.	PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER I PROPRIETARI FRONTISTI O PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO
4.01.	ATTIVITÀ IRRIGUA
4.02.	PRESCRIZIONI PER PROPRIETARI, USUFRUTTUARI O CONDUTTORI
4.03.	PRESCRIZIONI PER OPERE E MANUFATTI
4.04.	PRESCRIZIONI PER OPERE DI RECINZIONE O OPERE DI PROTEZIONE
ARTICOLO 5.00.	CANALI E RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE
ARTICOLO 6.00.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI NUOVE OPERE
ARTICOLO 7.00.	SCARICHI DI ACQUE
ARTICOLO 8.00.	CORSI D'ACQUA COPERTI
ARTICOLO 9.00.	FABBRICATI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO
ARTICOLO 10.00.	PRESCRIZIONI PER LE AREE SOGGETTE A TUTELA DI AUTORITÀ SOVRACOMUNALI

A questo proposito torna utile ricordare che quanto indicato nell'allora paragrafo "Scarichi di Acque", (pagina 49 e seguenti, dell'Elaborato Tecnico per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore – Parte Seconda – Norme Tecniche di Attuazione) e per l'articolo 7 – Scarichi di Acque, nella riscrittura, è superato in quanto il Comune di Villachiarà si è dotato del "Documento di Rischio Idraulico", ai sensi del Regolamento regionale n 7 del 123.11.2017 e s.m.i., con deliberazione della Giunta Comunale n 9 in data 29.01.2020.

Pertanto si propone di depennare il dispositivo dell'articolo, inserendo il rimando al "Documento di Rischio Idraulico".

Come pure torna utile ricordare che quanto indicato nell'allora paragrafo "Prescrizioni per le aree soggette a tutela di Autorità Sovracomunali" (pagina 53 e seguenti, dell'Elaborato Tecnico per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore – Parte Seconda – Norme Tecniche di Attuazione) e nell'articolo 10 – Prescrizioni per le aree soggette a tutela di Autorità Sovracomunali, risulta essere pleonastico in quanto le aree individuate nelle fasce A, B e C del PAI, risultano essere interne al perimetro del Parco Oglio Nord, e come tali, ai sensi del **punto 4.** dell'**art. 1 – Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale**, delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord – approvato con DGR 8 agosto 2005 n 8/548 – che stabilisce la prevalenza della Normativa del Parco sulle norme locali, e dell'**articolo 2 "Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT vigente**, tali aree sono soggette alla normativa del Parco medesimo.

Pertanto si propone di depennare il dispositivo dell'articolo, inserendo il rimando all'articolo 2 delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT vigente, che recepisce i contenuti prescrittivi sovraordinati e rinvia alla normativa del Parco Oglio Nord.

Motivazione delle modifiche:

Suddivisione in articoli, per meglio gestire le istruttorie riguardanti concessioni e/o autorizzazioni, e recepimento di norme sovraordinate.